



# REGOLAMENTO FISCALMENTE A CARICO

Aggiornato al 23/07/2020

## ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Con il presente regolamento il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria in materia di adesione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico di lavoratori iscritti al Fondo.

1.2 – Perché si parli di soggetto fiscalmente a carico sono necessarie due condizioni: a) legame di parentela o affinità così come indicato all'articolo 12 del Tuir; b) limite reddituale: il fiscalmente a carico dispone di un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti quali indennità, pensioni ed assegni corrisposti per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili). Va invece conteggiata l'eventuale rendita derivante dalla prima abitazione. Dal 1° gennaio 2019 il predetto limite reddituale di 2.840,51 euro è elevato a 4.000 euro esclusivamente per i figli di età non superiore a 24 anni.

## ARTICOLO 2 – ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE

2.1 – L'adesione al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore iscritto al Fondo (c.d. iscritto principale) ovvero in un momento successivo. La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell'iscritto al Fondo deve sussistere all'atto dell'iscrizione del fiscalmente a carico: la posizione individuale in tal modo attivata è autonoma e distinta da quella dell'iscritto principale.

2.2. – Ai fini dell'iscrizione a Previdenza Cooperativa di un familiare fiscalmente a carico deve essere compilato l'apposito modulo "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico", reperibile sul sito del Fondo Pensione Previdenza Cooperativa – [www.previdenzacooperativa.it](http://www.previdenzacooperativa.it).

2.3 – Nel caso in cui l'adesione del familiare fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo dell'iscritto principale, il modulo di cui al comma precedente deve essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

2.4 – Nel caso di iscrizione di familiare fiscalmente a carico minorenni o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo deve essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In ogni caso il modulo deve essere sottoscritto anche dall'iscritto principale.

2.5 – Il comparto di investimento viene scelto all'atto dell'adesione, mediante la compilazione dell'apposita sezione del Modulo indicato. In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico sarà investita nel comparto Bilanciato (ex Cooperlavoro).

2.6 – Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico sono valide le previsioni statutarie in quanto applicabili e previa verifica della sussistenza degli eventuali presupposti di volta in volta previsti.

## ARTICOLO 3 – CONTRIBUZIONE

3.1 – L'iscritto, cui è a carico il soggetto interessato, determina liberamente l'importo della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico, tenendo presente che tali contributi saranno deducibili dal proprio reddito entro il limite di euro 5.164,57 in conformità a quanto riportato nel documento sul regime fiscale del Fondo disponibile sul sito istituzionale.

3.2 – La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata o mediante versamenti diretti ovvero mediante versamenti indiretti, effettuati cioè per il tramite dell'azienda.

3.3 – Nel caso di versamenti diretti al Fondo l'importo della contribuzione è stabilito in cifra fissa dal lavoratore all'atto del versamento. Per le modalità di versamento, scadenza dei versamenti e investimento della contribuzione in esame si applica quanto previsto ai successivi articoli.

3.4 - Nel caso di versamenti indiretti attraverso l'azienda l'entità della contribuzione da trattenere mensilmente sulla busta paga, e sulla quale riconoscere a livello mensile i benefici fiscali di legge, deve essere comunicata dall'iscritto principale all'ufficio personale dell'azienda. Sul sito web del Fondo, è disponibile un fac-simile denominato "Contribuzione familiari fiscalmente a carico – Versamento indiretto tramite azienda". Per quanto riguarda la distinta di versamento, per i familiari a carico è sufficiente che l'azienda inserisca una riga in distinta nella parte "tipo record D" a nome del familiare fiscalmente a carico e con tipo operazione "CT".

3.5 – Il familiare fiscalmente a carico maggiorenne e capace può alimentare la propria posizione individuale mediante contributi volontari a proprio carico, compilando l'apposito modulo "Contribuzione volontaria: comunicazione versamento" reperibile sul sito del Fondo ed effettuando il relativo bonifico. Per le modalità di versamento, scadenza dei versamenti e investimento della contribuzione in esame si applica quanto previsto ai successivi articoli.

3.6 La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata dai versamenti effettuati dall'iscritto principale, anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia cessato di partecipare a Previdenza Cooperativa.

## ARTICOLO 4 – VERSAMENTO DIRETTO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DEL FISCALMENTE A CARICO

4.1 - L'iscritto principale che intenda effettuare i versamenti contributivi diretti deve compilare in ogni sua parte il modulo "Versamento volontario aderente fiscalmente a carico", reperibile sul sito del Fondo, presentarlo alla propria banca oppure predisporre il bonifico tramite home banking utilizzando nella causale il codice FISCA, oltre ad inserire il codice fiscale e il cognome e nome dell'iscritto a favore del quale dispone il versamento. Il Fondo, ricevuta evidenza del versamento tramite i flussi di rendicontazione bancaria, procederà alla riconciliazione automatica del versamento. Per permettere la corretta attribuzione del versamento, raccomandiamo di riportare l'intera causale all'interno dell'ordine di bonifico. In mancanza, non sarà possibile attribuire l'importo sulla posizione dell'aderente. Una volta eseguito il bonifico, non è necessario inviare alcuna documentazione agli Uffici del Fondo.

4.2 – La compilazione deve avvenire in occasione di ogni versamento effettuato.

## ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

5.1 - L'assegnazione delle quote, a seguito dei versamenti contributivi effettuati in modo diretto, avviene sulla base delle seguenti regole:

- a) i versamenti effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese sono investiti sulla posizione dell'iscritto al valore quota del mese del versamento;
- b) i versamenti effettuati dopo il giorno 16 di ciascun mese sono investiti sulla posizione dell'iscritto al valore quota del mese successivo a quello del versamento.

5.2 – Previdenza Cooperativa procede all'investimento dei versamenti contributivi soltanto a seguito dell'avvenuta ricezione del Modulo di cui al comma 1 dell'articolo 4. Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione non consentono al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti sono investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

5.3 – Per i versamenti indiretti, il versamento della contribuzione deve essere accompagnato dal contestuale invio della distinta di cui al precedente articolo 3, comma 4. Il versamento dei contributi si considera infatti effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

## ARTICOLO 6 — VICENDE DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE A PREVIDENZA COOPERATIVA DEL LAVORATORE DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO È FISCALMENTE A CARICO

6.1 – Nel caso in cui l'iscritto principale, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a Previdenza Cooperativa, opti per il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, per il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare ovvero per il riscatto della posizione accumulata, il familiare fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata ovvero trasferirla alla forma pensionistica complementare alla quale l'iscritto principale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa, ammesso che il fondo pensione di destinazione preveda l'adesione del fiscalmente a carico.

6.2 – Parimenti, sia nel caso di premorienza dell'iscritto principale che nel caso in cui quest'ultimo, a seguito della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, richieda al Fondo la prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il familiare fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata.

## ARTICOLO 7 — PERDITA DELLO CONDIZIONE DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO: CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

7.1 – Nel caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro non associato a Previdenza Cooperativa, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell'iscritto principale di esercitare una delle seguenti opzioni:

- a) mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale. In caso di proseguimento della contribuzione il versamento deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 5 del presente Regolamento;
- b) trasferimento della posizione individuale accumulata alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività lavorativa o, in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

## ARTICOLO 8 – ANTICIPAZIONE, TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, CAMBIO COMPARTO

8.1 – In presenza dei requisiti previsti, i familiari fiscalmente a carico possono richiedere anticipazioni, esercitare la facoltà di trasferimento della posizione, variare il comparto di investimento (c.d. switch).

8.2 – In caso di richiesta di anticipazione della posizione di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 Cod. Civ.